



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 febbraio 2021  
(OR. en)

5739/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0006 (NLE)**

---

---

**FISC 14  
ECOFIN 80**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563  
che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale  
di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE  
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA") ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio<sup>1</sup>, l'Estonia è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 8) della direttiva 2006/112/CE ("misura di deroga"), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR. L'Estonia è stata autorizzata ad applicare la misura di deroga dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, o fino all'entrata in vigore di una direttiva di modifica degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
- (3) Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285<sup>2</sup> che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e stabilisce nuove norme per le piccole imprese, compresa la fissazione della soglia massima del volume d'affari annuo a 85 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2020 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
- (5) Con lettera del 15 ottobre 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 19 ottobre 2020 la Commissione ha comunicato all'Estonia di disporre di tutte le informazioni che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.
- (6) La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa.
- (7) In base alle informazioni fornite dall'Estonia, la misura di deroga avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale. I soggetti passivi potranno ancora scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (8) La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto l'Estonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

- (9) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga al fine di semplificare gli obblighi IVA attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese, è opportuno autorizzare l'Estonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.
- (10) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Estonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
- (11) Al fine di evitare effetti destabilizzanti, l'Estonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare la misura di deroga senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2021, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti autorizzate dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/563.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/563,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/563, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2024."

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto dalla data della notifica.

Si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

*Articolo 3*

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---